

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1985

Presidenza del Vice Presidente **LEOPIZZI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (974), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, Olivi ed altri, Sacconi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5
GRADARI (MSI-DN)	4
PACINI (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (974),
d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Olivi ed altri; Sacconi ed altri; approvato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», d'iniziativa dei deputati Sanese, Bianchini, Astori, Savio, Zoso, Orsenigo, Comis, Rossattini, Bonetti e Mongiello (274); Olivi, Alinovi, Donazzon, Cerrina Feroni, Graduata, Grassucci, Borghini, Cherchi, Alasia, Picchetti, Cardinale, Sastro, Provantini e Cuffaro (384); Sacconi, Manca, Colzi, Marianetti, Balzamo e Spini (1234); già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire sul disegno di legge.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge al nostro esame costituisce una elaborazione cui sono pervenuti i colleghi della 12^a Commissione della Camera dei deputati, dopo un attento esame delle singole proposte di legge presentate dai rappresentanti delle varie parti politiche, per la regolamentazione della professione di rappresentante di commercio.

Il fatto che siano state molteplici le iniziative volte a meglio disciplinare la normativa riguardante gli agenti e i rappresentanti di commercio dimostra che quella vigente non è più adeguata. I motivi di tale inadeguatezza sono da ricercarsi oltre che nell'aumento del numero degli agenti e rappresentanti (basti pensare che siamo passati da 45.984 addetti nel 1971 a 201.561 iscritti al ruolo nell'elenco provvisorio e a 129.967 nell'elenco definitivo), nella richiesta occupazionale (le statistiche segnalano un aumento percentuale costante della domanda di agenti e rappresentanti: 3,1 per cento nel 1981; 37,8 per cento nel 1982), nella necessità di migliorare la professionalità di tale categoria, in considerazione dei profondi mutamenti del mercato negli ultimi decenni; infine, nel cambiamento strutturale dell'occupazione nel nostro paese e in tutti i paesi della Comunità europea: ricordo a tale proposito il recente *memorandum* della Comunità europea in materia di riorganizzazione dei tempi di lavoro.

Per opportuna completezza richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che quanto oggi stiamo discutendo si collega anche con i disegni di legge presentati al Senato dal Governo e da alcuni Gruppi politici, che hanno appena iniziato l'*iter* legislativo, riguardanti modifiche alla legge n. 426 del 1971, concernente la disciplina del commercio, nei quali

vediamo istituite e disciplinate figure professionali affini all'agente di commercio: mi riferisco ai venditori a domicilio e ai fiduciari di vendita. In sostanza siamo di fronte a figure professionali nuove, presenti in tutti i comparti merceologici con una spiccata tendenza verso quelli che derivano da nuovi modelli di consumo. Come ha già affermato il collega Bianchini alla Camera, gli agenti e i rappresentanti di commercio e - io aggiungo - *le nuove categorie professionali emergenti che prima ho citato*, sono stati chiamati a operare un notevole completamento dei processi di commercializzazione, assolvendo a una fondamentale funzione di informazione di dettaglio e fornendo elementi di puntuale verifica alla produzione sulle tendenze della domanda e sulle possibilità di assorbimento di nuovi consumi.

Per restare nell'ambito del tema oggetto del nostro dibattito, mi limiterò all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge n. 974, pregando tutti i componenti della Commissione e il rappresentante del Governo di non perdere di vista il quadro di raffronto generale, cui prima ho accennato, e del quale forse dovremo presto discutere.

Il testo licenziato dalla Camera consta di 12 articoli con il seguente contenuto: l'articolo 1 definisce l'attività e la figura dell'agente di commercio; con l'articolo 2 viene istituito presso ciascuna Camera di commercio un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio e vengono fissate le condizioni per l'iscrizione; l'articolo 3 prescrive le modalità per l'iscrizione, facendo rinvio a quanto già disciplinato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 678 del 1957; l'articolo 4 prevede l'istituzione e la composizione di un'apposita commissione, presso ciascuna Camera di commercio, che provvede all'istituzione del ruolo e alla tenuta dello stesso (la commissione ha una durata di quattro anni); l'articolo 5 indica i requisiti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 2. La formulazione di tale articolo indica come il legislatore intenda conferire alla figura dell'agente una particolare professionalità; mi sembra però che i punti 1 e 3 del secondo comma necessitano di qualche integrazione onde evitare, tra l'altro, discriminazioni tra titoli di studio; ma su questo punto sarò più preciso nel corso dell'esame dei singoli articoli.

L'articolo 6 prevede la possibilità che l'attività di agente o rappresentante venga esercitata da una società tramite i propri legali rappresentanti. L'articolo 7 precisa i termini entro i quali la commissione deve accogliere o respingere la domanda di iscrizione nel ruolo, l'organo al quale l'interessato può presentare ricorso e i termini. L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della industria, commercio e artigianato di una Commissione centrale che dura in carica 4 anni e ha il compito di decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni provinciali. In tale articolo sono fissati i criteri per la scelta dei componenti della stessa. L'articolo 9 contempla i casi di divieto all'esercizio della professione di agente di commercio e le sanzioni per i trasgressori della norma.

L'articolo 10 è una norma transitoria ai fini della istituzione del ruolo, visto che il successivo articolo 12 abroga la legge n. 316 del 1968, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. L'articolo 11 stabilisce che il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di

attuazione, previa consultazione delle organizzazioni nazionali di categoria, e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ritengo, onorevoli colleghi, che un eventuale approfondimento potrà essere fatto durante l'esame dell'articolato; tra l'altro, ho presentato alcuni emendamenti che ritengo migliorativi del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Pacini, per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GRADARI. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune modeste osservazioni che possono essere di stimolo alla discussione, anche se nel suo complesso il provvedimento al nostro esame mi trova consenziente. Desidero fare alcune notazioni, che ritengo tra l'altro non particolarmente incidenti nella sostanza del disegno di legge, pregando il relatore di prenderne mentalmente nota perchè ho necessità, per mia personale conoscenza, di capire che cosa, concretamente, si sia voluto modificare nella precedente legge n. 316 del 1968.

Io credo che quella legge e il disegno di legge attualmente in esame abbiano la caratteristica comune di evidenziare il problema degli agenti e rappresentanti di commercio attraverso le indicazioni e la valorizzazione della loro qualificazione, prevedendo una più attenta disciplina per l'esercizio della professione e, vorrei dire, in maniera preminente e prevalente, soprattutto conferendo al ruolo in quanto tale una posizione di mezzo utile per le parti interessate al fine di promuovere nel suo complesso l'attività.

Vorrei sapere se l'articolo 5 in qualche modo tende a superare la precedente distinzione tra ruolo effettivo e ruolo transitorio così come recitava a suo tempo la legge n. 316. In tal caso direi che anche dal mio punto di vista questo articolo 5 merita qualche aggiustamento, perchè il ventaglio delle possibili situazioni mi pare tale da esigere una maggiore chiarezza da parte nostra.

Il superamento della distinzione precedente tra ruolo effettivo e ruolo transitorio non mi vede in linea di principio contrario, purchè ciò vada nella direzione di una maggiore efficienza e snellezza; ma avrei bisogno, sotto questo profilo, di qualche delucidazione. Ritengo anche che altri aggiustamenti vadano apportati all'articolo 6 e all'articolo 10. Formalizzerò emendamenti a tal proposito in aggiunta a quelli che mi pare abbia già predisposto il relatore e sui quali non mi pare di dover fare osservazioni particolari.

D'altronde capita a ciascuno di noi, in quanto membri della Commissione, di essere bombardati da lettere e da richieste delle varie organizzazioni. C'è tuttavia - mi pare di aver capito - una esigenza ormai unanimemente avvertita di procedere con rapidità all'esame di questo provvedimento e di arrivare a una definizione di esso. Sotto questo profilo sono più che d'accordo ma ci sono osservazioni che mi limito a considerare come tali. All'articolo 4, per quel che riguarda la composizione della Commissione da istituire presso ciascuna camera di commercio, mi si fa notare (mi riferisco a una lettera di cui non conosco neppure gli autori) che questo articolo, al comma c), è tale da

determinare una sostanziale sperequazione tra la categoria dei rappresentanti e agenti di commercio e le associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, firmatarie peraltro degli accordi economici e collettivi degli agenti.

Vorrei portare a conoscenza del relatore siffatto documento e gli sottopongo il problema soltanto ed esclusivamente perchè ne possa fare oggetto di personale valutazione, riservandomi poi in caso di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO